

Ordinanza sulle foreste (OFo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 1992¹ sulle foreste è modificata come segue:

*Art. 8, rimando tra parentesi sotto la rubrica
(art. 7 cpv. 1)*

Art. 8a Zone con area forestale in crescita
(art. 7 cpv. 2 lett. a)

Dopo aver consultato l'Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione esistenti.

Art. 9, rubrica e cpv. 1

Preservazione delle supercifi coltivate agricole e delle zone di pregio ecologico o paesistico particolare
(art. 7 cpv. 2 lett. b)

¹ Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

Art. 9a Rinuncia al rimboschimento compensativo
(art. 7 cpv. 3 lett. b)

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco.

¹ RS 921.01

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 1

¹ Su notificazione dell'autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di realizzare:

- a. un compenso in natura o provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;
- b. un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell'utilizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 4 LFo.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale

Art. 12, rubrica e rimando tra parentesi

Decisione d'accertamento del carattere forestale
(art. 10 cpv. 1)

Art. 12a Delimitazione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili
(art. 10 cpv. 2 lett. b)

Il Cantone delimita nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l'incremento della foresta.

Sezione 4: Edifici ed impianti in foresta

Art. 13a Edifici ed impianti forestali
(art. 2 cpv. 2 lett. b e 11 cpv. 1)

¹ Edifici ed impianti forestali, quali capannoni, depositi coperti di legna da ardere e strade, possono essere costruiti o trasformati con l'autorizzazione dell'autorità secondo l'articolo 22 LPT².

² L'autorizzazione è rilasciata solo se:

- a. gli edifici e gli impianti servono alla gestione regionale della foresta;
- b. il loro fabbisogno è dimostrato, l'ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali; e
- c. nessun interesse pubblico preponderante si oppone.

³ Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Art. 14, rubrica e rimando tra parentesi

Coinvolgimento delle autorità forestali cantonali
(art. 11 cpv. 1 e 16)

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente

Ordinanza sulle foreste

RO 2013
